



[N. 406](#) - 2013 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 406**

### **Data: 28-06-2013**

**SETTORE : PIANIFICAZIONE,SVILUPPO TERR.,TRASPORTI,AMBIENTE**

**SERVIZIO : MOBILITA',TRASPORTI,RIFIUTI,AGENDA 21**

**OGGETTO: APPALTO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI E DI PULIZIA DELLE STRADE. "PROROGA  
TECNICA" SINO AL 31.12.2013**

**Istruttore: MASSIMO BERNINI**

**Responsabile del Procedimento: ANDREA POZZI**

**Direttore: ANDREA POZZI**

## IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

ù il Comune di Lecco ha affidato, con contratto rep. n. 31562 in data 10 giugno 2008, a seguito di gara ad evidenza pubblica, alla ditta ECONORD spa, con sede in via Giordani n. 36 - 21100 Varese, l'appalto per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e di pulizia delle strade; l'appalto prevedeva la scadenza naturale in data 31.12.2012;

ù con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 20.12.2012 e successiva determinazione dirigenziale n° 1052 del 28.12.2012 è stato disposto, per le motivazioni ivi esposte ed alle quali integralmente si rimanda, di rideterminare la data di scadenza del contratto principale al 30 giugno 2013;

ù in esecuzione di tali provvedimenti amministrativi è stata sottoscritta l'appendice rep. 31769 al contratto principale, con scadenza il prossimo 30 giugno 2013;

Ricordato che:

ù il comma 16 dell'art. 34 del D.L. 179 del 18.10.2012, nell'originaria formulazione, prevedeva che *"le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica venissero effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei"*, nulla precisando in merito al settore dei rifiuti urbani;

ù in sede di conversione di tale decreto legge, avvenuta con legge 17 dicembre 2012 n° 221, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 208 alla Gazzetta Ufficiale n. 294/2012, è stato definitivamente chiarito che la disciplina dettata per i servizi pubblici locali trova applicazione anche per il settore dei rifiuti. Ed infatti la normativa in oggetto, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha modificato l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 inserendo il seguente comma: 1-bis. "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo";

ù alla luce della normativa sopra richiamata, questo Ente, già a partire dal mese di gennaio 2013, ha interpellato Anci (in data 15.01.2013), Regione Lombardia (pec prot. 8642 in data 06.02.2013 e pec prot. 27858 in data 10.05.2013), il Ministero dell'Ambiente (pec 8658 in data 06.02.2013 e pec 27864 in data 10.05.2013), l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (pec 20956 in data 28.03.2013 e mail in data 06.05.2013) ed Anci Lombardia (pec 31796 in data 30.05.2013) al fine di chiarire se, nelle more dell'espletamento dell'individuazione dei bacini territoriali e quindi nelle more dell'indizione della gara d'ambito, fosse consentito ad un singolo Comune indire una propria gara, oppure si dovesse procedere ad una proroga tecnica del servizio all'attuale

gestore;

ù l'unica risposta sino ad oggi pervenuta è quella di Anci, che qui si allega, la quale in data 15.01.2013, ha dichiarato: "Tale espressa previsione di legge, da un lato, e il futuro avvio delle procedure di organizzazione e gestione dei servizi a rete per effetto dell'avvenuta scadenza dei termini posti per la riorganizzazione degli Ambiti dall'altro, porta a ritenere preferibile un'ipotesi di proroga della gestione dei servizi in corso, ammessa però dal Consiglio di Stato nei soli limitati casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (sez. V, sent. n. 2882/2009)";

ù in data 26.02.2013 si è anche espressa la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, che, con parere 71/2013, ha confermato che il "legislatore, all'interno del complessivo quadro di riordino dei servizi pubblici locali, ha imposto alle Regioni di individuare aree ottimali ed omogenee per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali a rete e di istituire altresì gli enti di governo di tali bacini", precisando poi che "tale obbligo è sopravvissuto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge 148/2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n° 199/2012, dato il differente ambito di applicazione delle norme";

Preso atto che:

ù sulla base dell'unica risposta ad oggi pervenuta da parte di Anci alle numerose richieste di chiarimento inviate da questo Ente, nonché sulla base del parere della Corte dei Conti sopra richiamato, e nel silenzio degli altri Enti interpellati, il Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale Trasporti e Ambiente - anche in considerazione del fatto che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di pulizia delle strade è un servizio pubblico essenziale e deve pertanto essere svolto senza soluzione di continuità - ha richiesto all'attuale gestore, - con nota prot. 36228 del 25.06.2013 la disponibilità alla proroga tecnica del contratto in essere per un periodo di sei mesi decorrenti dall'1.7.2013 e quindi sino al 31.12.2013, precisando che, stante l'attuale quadro normativo, nel contratto di proroga dovrà essere inserita la specifica clausola risolutiva espressa riportata nel dispositivo della presente determinazione;

ù in data 26 giugno 2013, è pervenuta da parte di Econord spa la nota allegata relativa al consenso alla proroga tecnica, sottoscritta per accettazione;

Preso altresì atto che:

ù con determinazione n. 230 del 17.04.2013 è stata riconosciuta alla società Econord spa la revisione contrattuale a seguito dell'incremento ISTAT di riferimento per l'anno 2012 rideterminando così il canone d'appalto in € 4.003.712,85 IVA esclusa, pari a complessivi € 4.404.084,13;

ù Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 27 giugno 2013 con la quale si è preso atto della necessità di procedere alla proroga, per il periodo temporale predetto ed alle condizioni ivi descritte, che si intendono in questa sede integralmente richiamate;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La

*gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";*

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Atteso che, una volta divenuto esecutivo il presente atto, verranno assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune e di trasmissione all'AVCP (tramite l'Osservatorio regione Lombardia) di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e successive disposizioni attuative;

Rilevato che Econord spa ha già prodotto la dichiarazione di tracciabilità nell'ambito dell'appalto in corso.

Rilevato altresì che i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 in capo al soggetto affidatario sono già stati effettuati e che risultano ad oggi validi;

Ritenuto pertanto in ragione di quanto sopra esposto di dover rideterminare la scadenza del vigente contratto rep. n. 31562 e successiva appendice contrattuale rep. 31769 con la società ECONORD spa, con sede in via Giordani n. 36 - 21100 Varese (P.I. 01368180129), alla data del 31.12.2013 provvedendo altresì ad assumere il necessario impegno di spesa per la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre 2013 determinato in € 2.001.856,43 iva esclusa pari a complessivi € 2.202.042,07 (iva inclusa) fatto salvo l'incremento dell'importo conseguente all'applicazione della revisione contrattuale la quale verrà riconosciuta nell'annualità 2014 poiché è in tale annualità che sono disponibili gli indici necessari alla sua determinazione;

Visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso.

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che stabilisce che: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Richiamato il D.L. 35/2013 convertito in legge con l. n. 64 del 6.6.2013 che ha posticipato il predetto termine al 30 settembre 2013.

Rilevato che il bilancio di previsione 2013 non è stato ancora approvato e pertanto è necessario provvedere ad impegnare la somma di € 367.007,01 (iva inclusa) pari ad 1/12 dell'importo contrattuale annuo e che ai sensi dell'art. 163 comma 3, D.Lgs 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto in dodicesimi, nei limiti dello stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Visto il d.lgs 152/2006;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

1. di prorogare il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia delle strade del Comune di Lecco per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2013, per le motivazioni espresse in premessa e dando pertanto atto che si tratta di "proroga tecnica", il vigente contratto rep. n. 31562/2008 e la relativa appendice contrattuale rep. 31769/2013 stipulato con la società ECONORD spa, con sede in via Giordani n. 36 - 21100 Varese (P.I. 01368180129);
2. di confermare che il canone per la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre 2013 è determinato in € 2.202.042.07 iva inclusa fatto salvo l'incremento dell'importo conseguente all'applicazione della revisione contrattuale; la stessa verrà riconosciuta nel Bilancio di previsione 2014 quando saranno disponibili gli indici ISTAT necessari per la quantificazione del conguaglio revisionale;
3. Di dare atto che la presente proroga è sottoposta alla clausola risolutiva espressa che di seguito si riporta e che verrà inserita nel contratto di affidamento del servizio: "La presente proroga ha durata dall'1.07.2013 al 31.12.2013, ferma restando la risoluzione anticipata ipso iure del contratto stesso – da comunicare via pec a cura della Stazione Appaltante alla società affidataria con un preavviso di almeno 60 giorni - qualora da nuove disposizioni legislative, da pronunce giurisprudenziali, da risposte degli Enti competenti o da adempimenti degli stessi si rilevasse l'obbligo di bandire ed espletare un'autonoma procedura di gara, oppure qualora venisse bandita ed espletata la gara d'ambito. In questi casi l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della Stazione Appaltante";
4. di procedere ad impegnare 1/12 dell'importo contrattuale annuo pari ad € 367'007,01, a copertura dei costi del servizio relativi al mese di luglio, con imputazione di tale importo al capitolo 6220 del bilancio di previsione 2013, denominato "servizio nettezza urbana-canone d'appalto";
5. di provvedere con successivo atto all'assunzione del conseguente impegno di spesa a copertura del rimanente periodo di proroga;
6. di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti in relazione al progressivo stato di attuazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti urbani;

La presente determinazione comportante impegno di spesa sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Regolamento di organizzazione.

Il Direttore del Settore

Arch. Andrea Pozzi

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 406 del 28-06-2013 .

Lecco lì, 28-06-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO